



DELIBERA N. 329

DEL 30 LUGLIO 2025

Oggetto:

Revisione del Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001

Il Consiglio

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO l'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001;

VISTA la decisione del Consiglio nell'adunanza del 30 luglio 2025 in cui il Consiglio ha deliberato di modificare gli articoli 9, comma 3 e 12, comma 5 del suddetto Regolamento

DELIBERA

Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento sopra indicato.

L'art. 9 del Regolamento è modificato come segue:

"Articolo 9

(Ordine di priorità delle segnalazioni)

1. Tra le segnalazioni pervenute viene data di norma priorità alle seguenti:

- 1) segnalazioni provenienti da Autorità e Organi istituzionali deputati a svolgere attività di controllo e vigilanza come Guardia di Finanza, Magistratura, Prefettura;*
- 2) segnalazioni inerenti ad amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nazionali e, nell'ambito di queste, quelle concernenti i titolari di posizioni apicali;*
- 3) segnalazioni provenienti da RPCT/RUP.*

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, saranno trattate prioritariamente le segnalazioni relative ad incarichi, conferiti in presunta violazione dell'art. 53, comma 16-ter, che risultino in corso di svolgimento e, nell'ambito di questi, a quelli per i quali non sia ancora decorso il periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico pubblico.

3. Il dirigente in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non dà luogo allo stato all'avvio del procedimento istruttorio delle segnalazioni che non risultano prioritarie, in quanto dalla documentazione in atti non sussistono elementi sufficienti a far emergere una particolare gravità della violazione o una rilevante compromissione dell'interesse pubblico. Tali segnalazioni sono comunque valutate al fine di individuare eventuali disfunzioni nell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di imparzialità e rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 6, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità. Relativamente a dette segnalazioni è fatta salva l'attività di vigilanza in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'Autorità".

L'art. 12 del Regolamento è modificato come segue:

"Art. 12

(Archiviazione delle segnalazioni)

- 1. L'Ufficio valuta la procedibilità delle segnalazioni ai sensi dell'articolo 11 e provvede ad archiviare quelle ritenute improcedibili.*
- 2. In tutti i casi di archiviazione di cui al comma 1, ove la segnalazione concerna fatti di rilievo penale o contabile, l'Ufficio predispone l'invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti.*
- 3. Le segnalazioni ritenute improcedibili ai sensi dell'articolo 11 ma riferite a questioni giuridiche ritenute di interesse generale possono essere comunque valutate dall'Ufficio al fine di essere trasmesse agli Uffici competenti in vista dell'adozione di atti regolatori di carattere generale.*
- 4. Le segnalazioni ritenute improcedibili ai sensi dell'articolo 11 ma riferite a questioni che possono rientrare nella competenza di altri Uffici dell'Autorità sono trasmesse a questi ultimi a cura dell'Ufficio.*
- 5. Il dirigente invia bimestralmente al Consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle relative sintetiche motivazioni, nonché il prospetto delle segnalazioni di cui all'art. 9, comma 3. Tali prospetti sono pubblicati nel sito dell'Autorità nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione".*

Le disposizioni sopra riportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell'avviso di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 agosto 2025

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente